

CRON. 1474/2023

N. R.G. 41/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE PROCEDURE CONCURSUALI

Il Tribunale di Verona, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Monica Attanasio - **Presidente est.**

dott. Luigi Pagliuca - **Giudice**

dott. Francesco Bartolotti - **Giudice**

nel procedimento n. 41/2023 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

ROSELLA VITTORIA MAZZEI nata a Main Saint (Belgio) il 29/10/1975, C.F.: MZZRLL75R69Z103F, residente a Verona (VR) Via Bolzano n. 10/b

con l'avv. Paolo Bogoni

- **ricorrente** -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso proposto da Rossella Vittoria Mazzei per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo



III CCI (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;

considerato che dagli artt. 40 e 41 CCI non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17);

ritenuta quindi l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata;

considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza:

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, comma 2, CCI, atteso che la ricorrente è residenti in Verona, e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Verona;

considerato che, in forza dalla già affermata applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2, CCI;

considerato che il vaglio di compatibilità induce alla conclusione che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa (come nel caso di specie) consista in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 2) inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCI); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCI, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCI); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268 , comma 4 lett. b), CCI);



considerato, d'altra parte, che la necessità di questo corredo documentale (sostanzialmente corrispondente a quello già richiesto dall'art. 14 *ter* l. n. 3/12) si giustifica anche in funzione del vaglio del contenuto della relazione dell'OCC previsto dall'art. 269 comma 2 CCI, nell'ipotesi di liquidazione chiesta dal debitore, vaglio che nella specie ha sortito esito positivo;

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC avv. Daniele Lo Presti, il quale, oltre a verificare la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dalla ricorrente a corredo della domanda, ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice;

rilevato che la ricorrente, la quale ha sempre prestato e presta tuttora attività lavorativa in qualità di lavoratrice dipendente, non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 comma 1, lett. c) e 268, comma 1, CCI, la stessa è legittimata a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento della ricorrente ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett c) CCI, comprovata del resto dall'intervenuto pignoramento della casa ove abita e di cui è proprietaria per una quota del 50%, nonché dall'assoluta inadeguatezza dello stipendio percepito, pari a circa € 950,00 mensili, a far fronte all'ammontare dei debiti, pari a complessivi € 166.287,60;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente;

considerato, ai fini della determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art. 268, comma 4 lett. b), CCI, che, sebbene la ricorrente abbia indicato spese per il proprio mantenimento in misura pari ad € 796,97 mensili, la circostanza che l'immobile oggetto di pignoramento sia stato già aggiudicato, e che quindi a breve ella dovrà reperire altra abitazione e far fronte a varie spese (per trasloco, deposito cauzionale, eventuale provvigione dell'agenzia immobiliare, canoni di locazione), induce a fissare nella somma di € 950,00 mensili la quota di reddito necessaria al mantenimento, e quindi esclusa dalla liquidazione, salvo eventuale rideterminazione di tale importo in caso di aumento dello stipendio o di sopravvenienza di altri introiti;

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCI, quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;



ritenuto che la debitrice può essere autorizzata a continuare ad utilizzare l'autoveicolo indicato nel dispositivo, in quanto necessario per gli spostamenti, salve le future determinazioni del liquidatore circa la dismissione anche di tale bene;

considerato che nel dispositivo può essere omissivo l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2, lett c), poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;

considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come era previsto dall'art. 14 *quinquies* l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCI

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **ROSELLA VITTORIA MAZZEI** nata a Main Saint (Belgio) il 29/10/1975, C.F.: MZZRLL75R69Z103F, residente a Verona (VR) Via Bolzano n. 10/b
- 2) Nomina Giudice Delegato la dott.ssa Monica Attanasio;
- 3) Nomina Liquidatore l'avv. Daniele Lo Presti;
- 4) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
- 5) Autorizza la ricorrente ad utilizzare la seguente autovettura: Autovettura Opel Corsa tg. FD1343TR;
- 6) Dispone che il liquidatore
 - inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Verona; l'esecuzione del suddetto adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
 - notifichi la presente sentenza alla debitrice ai sensi dell'art. 270, comma 4, CCI; qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;



- **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni; qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
- **entro 90 giorni** dall'apertura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione / rivendica / restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- dispone che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 30/6/2023) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura; nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI; il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, comma 3, CCI, e a trasmettere ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI, recependo le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale, ai fini di cui all'art. 282 CCI; ;



- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alla ricorrente, al liquidatore e all'OCC

Verona, 06.03.2023

**Il Presidente
dott. Monica Attanasio**

Depositato telematicamente in cancelleria
oggi 06/03/2023
irene armenio - funz. giud.

